REGIONE BASILICATA

Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero della Salute

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, nella persona del Rettrice, Prof.ssa Aurelia Sole, di seguito denominata UNIVERSITA';

LA REGIONE BASILICATA nella persona del Presidente On. Vito Bardi, di seguito denominata Regione;

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro, prof. Gaetano Manfredi;

IL MINISTERO DELLA SALUTE, nella persona del Ministro, On.le dott. Roberto Speranza;

PREMESSO CHE

- il decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989 – con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2019-2021 – prevede la possibilità di dar corso da parte delle Università all'istituzione di nuovi corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto e dal relativo allegato 3, concernente "le linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione dei corsi di studio";
- il citato allegato 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, prevede che i corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia possono essere istituiti esclusivamente in modalità convenzionale e nell'ambito delle competenti strutture didattiche di area medico-sanitaria, previa acquisizione:
  - del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio;
  - del parere della Regione "che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria";
- il Piano Strategico 2019-2021 dell'Università degli Studi della Basilicata, approvato con delibera del CdA nella seduta del 29 gennaio 2020, prevede, all'interno della Missione I "Didattica e servizi agli studenti", l'Obiettivo Strategico I.3, finalizzato al consolidamento e allo sviluppo dell'offerta formativa di ateneo;
- l'istituzione dei corsi di studio è altresì subordinata all'accreditamento degli stessi che viene disposta con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

- il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, richiamato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, definisce gli indicatori e i requisiti necessari all'accreditamento dei corsi di studio;
- la competente struttura didattica di area medico-sanitaria cui afferirà il corso di Laurea magistrale di Medicina e Chirurgia dovrà essere costituita da un numero di professori e ricercatori universitari non inferiore alle numerosità minime previste dall'articolo 2, comma 2, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 40, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni inter-ateneo finalizzate al rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n.6;
- la legge della Regione Basilicata 24 luglio 2006, n. 12, come modificata dalla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12, prevede, all'articolo 3, comma 1, che "la Regione Basilicata e l'Università degli Studi della Basilicata, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, definiscono un piano dodicennale di interventi, da sottoporre al Consiglio regionale per la relativa approvazione, da attuarsi mediante accordi di programma triennali";
- in attuazione della citata legge regionale n. 12 del 2006, nel 2013 è stato adottato il "Piano dodicennale 2013-2024" tra Regione e Università;
- con Delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2020, n. 519, la Regione Basilicata ha approvato, in via definitiva, l'Accordo di Programma triennale 2019-2021 che, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 12 del 2006, come modificato dalla legge regionale n. 12 del 20 marzo 2020 (articolo 3, commi 2 e 3), "identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività e azioni prioritarie, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell'Accordo di Programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall'Università";
- l'Allegato 1 dell'Accordo di Programma triennale summenzionato, contenente il Piano delle Azioni prioritarie e dei risultati attesi, prevede, all'interno dell'Area Strategica "Didattica e servizi agli studenti", dell'Obiettivo Strategico "Incrementare il tasso di attrattività dell'Ateneo", dei Risultati Attesi "Accreditamento ed Attivazione di nuovi Corsi di Laurea", la seguente azione prioritaria: "Analisi di fattibilità e sostenibilità del Corso di Laurea in Medicina (LM41)";
- il Comitato Tecnico Paritetico, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006, come modificato dalla legge regionale n. 12 del 2020, costituito da cinque componenti designati dall'Università e cinque designati dalla Regione Basilicata, al fine di garantire l'unitarietà della strategia di collaborazione tra Regione e Università, ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2020, alla sottoscrizione del presente Accordo;
- l'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti per ricercatori universitari possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge n. 240/2010;
- Università e Regione, in attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, adottano specifici protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare, nella rete ospedaliera di riferimento, l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca nell'area medico-sanitaria individuata nel progetto di istituzione del CdL LM-41;
- l'articolo 5 comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede la possibilità di stipulare Accordi di Programma tra le Università e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'attribuzione delle risorse finanziarie, per la gestione di iniziative ed attività specifiche;

- l'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che sono possibili accordi di programma tra le singole Università, il Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di favorire la competitività delle Università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale;
- il Ministero della salute promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi sperimentali e per l'innovazione;
- il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi della Basilicata hanno approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, il seguente Accordo di Programma nella seduta congiunta del 31 luglio 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Finalità dell'accordo

1. Le premesse che precedono e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente Accordo di Programma è finalizzato a promuovere e sostenere l'istituzione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi della Basilicata a decorrere, successivamente all'accreditamento dello stesso da disporre con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012, dall'a.a. 2021-2022.

ART. 2 – UNIVERSITA'

1. L'UNIVERSITA' si impegna ad inserire nella propria programmazione triennale l'istituzione di una struttura didattica di area medico sanitaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 240/2010 e conseguentemente l'istituzione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con sede a Potenza secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 989 del 2019.
2. L'UNIVERSITA' mette a disposizione locali di proprietà dell'ateneo per le attività di didattica e di ricerca per almeno 60 immatricolati all'anno, e sottopone alla Regione, ai fini della concessione di uno specifico finanziamento, un Piano degli investimenti per attrezzature e infrastrutture laboratoriali necessarie alla piena attuazione del presente accordo; le attività cliniche sono svolte, sulla base di un protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Regione, presso le strutture indicate all'articolo 3 del presente accordo.
3. L'UNIVERSITA', nelle more del raggiungimento dell'accreditamento iniziale e periodico del corso di studio, può stipulare, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, convenzioni inter-ateneo finalizzate al rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, e al fine di conseguire le numerosità minime di docenza previste dall'articolo 2, comma 2, lett. b), della legge n. 240 del 2010.
4. L'UNIVERSITA' si impegna altresì a rendere disponibili agli studenti le connesse attività di servizio, ivi comprese quelle di tutorato, per gli studenti da iscrivere al corso, nonché a reclutare sia i professori e i ricercatori necessari al rispetto dei requisiti, che il personale tecnico amministrativo necessario all'efficiente funzionamento dell'organizzazione. Il relativo piano di raggiungimento sarà sottoposto dall'UNIVERSITA' all'ANVUR, ai fini dell'accreditamento iniziale del corso. Il predetto reclutamento sarà attuato a valere sulle facoltà assunzionali dell'Ateneo, ovvero a carico della REGIONE ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 240 del 2010, secondo quanto indicato all'articolo 3 del presente Accordo.

ART. 3 – REGIONE

1. La REGIONE si impegna a sostenere l'istituzione del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con sede a Potenza nel quadro dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e della sua interazione con l'assistenza sanitaria.
2. La REGIONE, in attuazione delle citate leggi regionali n. 12 del 2006 e n. 12 del 2020, per l'attuazione del presente accordo, si impegna ad assegnare un ulteriore contributo finanziario a favore dell'Università pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni annui per gli anni successivi per il periodo di vigenza e ad integrazione del Piano dodicennale Regione/Università 2013–2024, finalizzato all'accreditamento iniziale del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed al successivo mantenimento dell'accreditamento periodico, previa presentazione del piano economico finanziario da parte dell'Università e successiva approvazione da parte della Regione Basilicata.
3. La REGIONE, a partire dal 2024, si impegna a sottoscrivere un nuovo piano dodicennale, che includa il piano economico finanziario di cui al precedente punto e suoi eventuali aggiornamenti, per il sostegno delle attività dell'Ateneo ai sensi della legge regionale n. 12 del 2006 comprendente quale misura aggiuntiva rispetto all'attuale, il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM41.
4. La REGIONE mette a disposizione dell'Università le strutture necessarie allo svolgimento delle attività cliniche necessarie all'istituzione del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, disciplinandone modalità e termini attraverso la sottoscrizione, ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 1999, di specifico protocollo fra le parti.
5. La REGIONE, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, si impegna a valutare, integrare e sostenere finanziariamente il piano degli investimenti delle infrastrutture laboratoriali e relative attrezzature elaborato dall'Università ai fini della piena attuazione del presente accordo.

ART. 4 – MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1. Al fine di sostenere i costi di funzionamento relativi all'avvio del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università, il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna ad assegnare un contributo finanziario a favore dell'Università per il triennio 2021-2023 pari a 2 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 537 del 1993, finalizzati all'accreditamento del corso di laurea LM41.

ART. 5 – MINISTERO DELLA SALUTE

1. Al fine di implementare la ricerca sanitaria nonché l'ammodernamento del polo tecnologico sanitario connessi all'avvio della facoltà di Medicina, il Ministero della Salute si impegna, previa valutazione ed approvazione di un piano di investimenti, ad assegnare a favore dell'Università, per il triennio 2021 – 2023, una somma pari a 3 milioni di euro annui a valere sui fondi disponibili sullo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

ART. 6 – MONITORAGGIO DELL' ISTITUZIONE DEL CORSO E DELL'ACCORDO

1. Al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo e il percorso temporale per l'istituzione del corso, viene costituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un apposito Comitato composto da 5 componenti, di cui 4 designati da ciascuno dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, e da un Presidente designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Comitato ha durata fino al termine del presente accordo e può essere rinnovato all'atto della sottoscrizione del nuovo piano dodicennale di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 e dal decreto ministeriale n. 989 del 2019 e dal decreto ministeriale n. 6 del 2019 l'Università della Basilicata riferirà al Comitato sui lavori per l'istituzione del corso.
3. Il Comitato redige annualmente una relazione su attività, modalità e tempi di attuazione di quanto previsto nel presente accordo, in relazione agli impegni sottoscritti e alle risorse assegnate. La relazione, corredata dalla certificazione delle spese sostenute da parte dei Revisori dei Conti, viene trasmessa ai soggetti sottoscrittori e al Nucleo di valutazione d'Ateneo.
4. La partecipazione al Comitato non prevede compensi, salvo il rimborso delle spese.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

5 AGO 2020

Il presente atto è conforme all'originale e composto di 5 pagine
Roma li 7 AGO 2020 Il funzionario